



DRPC Sicilia

Ufficio del Soggetto attuatore per la Regione Siciliana OCDPC 630/2020

Oggetto: Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana n.7 del 20 marzo 2020, recanti "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019". Chiarimento in ordine all'ambito di applicazione soggettiva delle disposizioni dalle stesse fissate in materia di misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio regionale e di isolamento domiciliare.

Circolare n°1 del 24 marzo 2020

1. Come è noto, la recente ordinanza contingibile e urgente n.7/2020, adottata dal Presidente della Regione ai sensi dell'art.32, co.3 legge n.833/1978 e ss.mm.ii. in data 20 marzo 2020, esplicita l'applicazione nel territorio della Regione Siciliana degli obblighi posti dalla legislazione emergenziale vigente a carico dei soggetti entrati nel territorio della Regione Siciliana a far data dal 14 marzo 2020 e, parimenti, dei soggetti risultati positivi a Covid-19 e posti in stato di isolamento domiciliare.

Più in particolare, l'art.1 ("Disposizioni per i soggetti entrati nel territorio della Regione Siciliana") dispone:

- al comma 1, lett. b) che: "Chiunque sia entrato in Sicilia dalla data del 14 marzo 2020 ha l'obbligo di: ... b) permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di areare più volte al giorno i locali dell'abitazione";
- al comma 2 che: "I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. È ammesso soltanto l'accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili a evitare il contagio".

Ulteriormente, l'art.2 ("Disposizioni per soggetti positivi Covid-19 in stato di isolamento domiciliare") dispone:

- al comma 1, lett. b) che: "I soggetti dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19 da parte dei laboratori di riferimento del S.S.R. hanno l'obbligo di ... b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, con l'adozione delle medesime cautele indicate all'art. 1, co.1, lett. b) della presente ordinanza";
- al comma 2, che "Alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenuti i soggetti coabitanti per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di

accertamento di positività del contagio. Essi saranno sottoposti al tampone rinofaringeo nel medesimo termine”;

- al comma 3, infine, che: *“Sono esclusi dagli obblighi di cui al precedente comma 2 i soli soggetti conviventi appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al servizio sanitario (ivi compreso il personale amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. smart working)”*;

2. Premesso quanto sopra, sono pervenute richieste di chiarimenti in relazione all’ipotetico obbligo di assolvimento delle suddette prescrizioni di isolamento da parte degli operatori sanitari e di quelli dei servizi pubblici essenziali, a cominciare dai rappresentanti delle Forze dell’ordine e delle Forze armate.

Sul punto, appare sufficiente richiamare la sovraordinata legislazione emergenziale vigente, e segnatamente l’art.7 del D.L. n.14/2020, rubricato *“Sorveglianza sanitaria”*, che espressamente prevede che la misura - peraltro, facoltativa - della quarantena con sorveglianza attiva nei confronti dei soggetti che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, di cui all’art.1, co.2, lett. h) del D.L. n.6/2020) comunque *“non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. I medesimi operatori sospendono l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19”*.

Stando così le cose, le due categorie di soggetti (*“soggetti entrati nel territorio della Regione Siciliana”* e *“soggetti coabitanti di positivi a Covid-19”*) a cui sono indirizzati gli obblighi di isolamento di cui agli artt.1 e 2 dell’ordinanza n.7/2020 non includono gli operatori sanitari e quelli dei servizi pubblici essenziali, espressamente compresi in detto novero i rappresentanti delle Forze armate e delle Forze dell’ordine, nonché gli autotrasportatori necessari per assicurare la continuità della filiera agro-alimentare e sanitaria.

3. Per estrema completezza, si precisa, altresì, che con riferimento alla disciplina della circolazione delle persone e dei servizi minimi essenziali di trasporto da e per il territorio della Regione Siciliana, continuano ad applicarsi - fino alla data del 25 marzo 2020, e salvo eventuali proroghe - le disposizioni di cui ai Decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottati di concerto con il Ministro della Salute, n.118 del 16 marzo 2020 e n.122 del 18 marzo 2020.



Il Preposto all’Ufficio del Soggetto attuatore
Dirigente generale del DRPC Sicilia